



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA IL

COMUNE DI COMO

E IL

**COMANDO PROVINCIALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA DI COMO**

RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE VOLTI A PROMUOVERE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI CONDOTTE LESIVE DEGLI INTERESSI ECONOMICI E FINANZIARI PUBBLICI NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON LE RISORSE CONNESSE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E AL CORRELATO FONDO COMPLEMENTARE

il **Comune di Como** (di seguito anche “Comune”), con sede e domicilio fiscale in Como, via Vittorio Emanuele II n. 97, codice fiscale 80005370137, rappresentato dal Sindaco Alessandro Rapinese, domiciliato per la carica presso la sede suddetta

e

il **Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como** (di seguito anche “Comando Provinciale”), con sede in Como, piazza del Popolo, n. 4, rappresentato dal Comandante Provinciale, Col. t.SPEF Michele Donega, domiciliato per la carica presso la sede suddetta,

nel prosieguo definite anche “Parti”

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'art. 22 recante "*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*", il quale prevede:

- al paragrafo 1, che "*Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio;*
- al paragrafo 2, che "*Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza"; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate";*

VISTO il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";

VISTO il "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;



VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR *“per la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d’interesse”*;

VISTO l’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare:

- l’art. 7, comma 8, il quale prevede che *“Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, (...) le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d’Intesa con la Guardia di Finanza (...)”*;

VISTO l’art. 1, comma 1043, del Decreto Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che *“Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze -*



Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico” denominato “ReGiS”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, concernente l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel P.N.R.R., di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il DPCM 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e, in particolare, visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis;

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” (cd. Legge Anticorruzione);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*” che, all'art. 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78*” e, in particolare:

- l'articolo 2, commi 1 e 2, lettere b), e), m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra l'altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell'Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- l'articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali e, previa intesa con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO l'articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a



fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il *“Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*, con particolare riferimento all’art. 47 (*“modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”*);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto *“Regolamento a norma dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall’articolo 4, quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*;

CONSIDERATO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra il “Comune” e il “Comando Provinciale”, al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità



dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del territorio di competenza;

CONSIDERATO, inoltre, che il reciproco apporto collaborativo può estendersi anche alle attività svolte dal Comune in qualità di soggetto beneficiario oppure coordinatore o responsabile nella gestione di interventi e programmi finanziati nell'ambito del PNRR, la cui attuazione per singoli progetti è in carico a Enti territoriali o Enti pubblici diversi.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Ambito della collaborazione

1. Il presente protocollo di intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna parte al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la risoluzione delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. L'attività di collaborazione tra il "Comune" e il "Comando Provinciale" prevista dal presente Protocollo si sviluppa nel rispetto dei compiti istituzionali assegnati dall'ordinamento vigente, e sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione.

Articolo 2 Referenti della collaborazione

1. Ai fini della piena attuazione del presente Protocollo vengono individuati quali referenti:
 - a. per il "Comune":
 - (1) sul piano programmatico, il Segretario Generale, anche per la propria qualifica di Responsabile trasparenza e anticorruzione;
 - (2) sul piano esecutivo il Dirigente del Settore PNRR;
 - b. per il "Comando Provinciale":
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale, che potrà avvalersi dell'ausilio del Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale Como;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como.



2. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, saranno convocate, ogni qualvolta si ritenga necessario, apposite riunioni di coordinamento con la partecipazione dei referenti individuati sul piano programmatico, nonché tavoli tecnici partecipati dai referenti per il coordinamento delle attività e delle procedure, volti a garantire la corretta attuazione delle modalità esecutive di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3 **Modalità esecutive della collaborazione**

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell'art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, il Comune:

- a. comunica informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo quale soggetto destinatario finale/beneficiario/attuatore di interventi, misure e progetti esecutivi ammessi a finanziamento con l'utilizzo dei fondi del PNRR e del correlato fondo complementare;
- b. mette comunque a disposizione della Guardia di Finanza dati e informazioni utili al perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli esecutori/realizzatori collegati ai progetti già perfezionati con l'aggiudicazione delle gare d'appalto, ovvero alle misure di sostegno, incentivo o finanziamento erogate.

I dati di cui sopra saranno comunicati con riguardo sia agli interventi gestiti direttamente sia a quelli avviati indirettamente, tramite parti terze, tra cui enti e società partecipate o loro concessionarie esercenti pubblici servizi.

Nel corso dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, i referenti del Comune potranno fornire, su richiesta della Guardia di Finanza, ulteriori elementi di dettaglio in relazione alle informazioni trasmesse ai sensi del presente comma.

2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi delle informazioni acquisite ai sensi del precedente comma, la Guardia di Finanza:
 - a. potrà utilizzare i dati e gli elementi acquisiti per le autonome attività di analisi, al fine di orientare e rafforzare, nell'ambito dei propri compiti di Istituto, l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio del Comune, della Regione Lombardia, dello Stato e dell'Unione Europea;
 - b. nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sul segreto d'ufficio, comunica al Comune, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello stesso Ente e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Il Comune, a sua volta, comunicherà alla Guardia di Finanza le eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.



Articolo 4

Riservatezza e divulgazione dei dati

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo, le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003, del Decreto Legislativo n. 101/2018, del Decreto Legislativo n. 51/2018 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 15/2018.
2. A tal fine, in attuazione dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi indicati, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
4. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.

Articolo 5

Clausula di invarianza finanziaria

1. Dal presente Protocollo di intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Il presente protocollo di intesa:
 - a. decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;
 - b. può essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa;
2. Le Parti stabiliscono che ogni comunicazione inerente all'attuazione del presente accordo avverrà utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:



- a. Comune di Como: comune.como@comune.pec.como.it;
- b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como: co0520000p@pec.gdf.it;
- c. Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Guardia di Finanza di Como: co1730000p@pec.gdf.it.

Como, 13 dicembre 2023

per
IL COMUNE DI COMO

F.to digitalmente

IL SINDACO
(Alessandro Rapinese)

per
**IL COMANDO PROVINCIALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA DI COMO**

F.to digitalmente

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. t.SPEF Michele Donega)